

Gazzetta ufficiale

C 209

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno

25 giugno 2015

Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

PARERI

Commissione europea

2015/C 209/01	Parere della Commissione, del 24 giugno 2015, relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall'impianto di condizionamento dei fanghi di Sellafield, Regno Unito	1
---------------	---	---

III *Atti preparatori*

Banca centrale europea

2015/C 209/02	Parere della Banca centrale europea, del 1° giugno 2015, su una proposta di regolamento della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 1708/2005 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (CON/2015/18)	3
---------------	--	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 209/03	Tassi di cambio dell'euro	4
---------------	---------------------------------	---

IT

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2015/C 209/04	Avviso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2005/15/CE della Commissione — Proroga del termine di cui dispone l'Autorità di vigilanza EFTA per adottare una decisione — Logistica nel settore postale (Norvegia)	5
---------------	--	---

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

2015/C 209/05	Ricorso proposto il 21 aprile 2015 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda (Causa E-10/15)	6
2015/C 209/06	Ricorso proposto il 21 aprile 2015 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda (Causa E-11/15)	7
2015/C 209/07	Ricorso proposto il 21 aprile 2015 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein (Causa E-12/15)	8

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2015/C 209/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7498 — Compagnie de Saint-Gobain/Sika) ⁽¹⁾	9
---------------	---	---

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

COMMISSIONE EUROPEA

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2015

relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall'impianto di condizionamento dei fanghi di Sellafield, Regno Unito

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2015/C 209/01)

La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato ⁽¹⁾.

Il 18 marzo 2015 la Commissione europea ha ricevuto dal governo del Regno Unito, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall'impianto di condizionamento dei fanghi di Sellafield.

Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste dalla Commissione il 23 marzo 2015 e fornite dalle autorità del Regno Unito il 7 aprile 2015, e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1. La distanza del sito dal più vicino confine con un altro Stato membro, nella fattispecie l'Irlanda, è di 180 km.
2. In normali condizioni operative, gli scarichi di effluenti radioattivi gassosi e liquidi non comportano un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio ⁽²⁾).
3. I rifiuti radioattivi secondari solidi saranno temporaneamente immagazzinati nel sito prima del trasferimento verso impianti di smaltimento autorizzati all'interno del Regno Unito.
4. In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e dell'entità previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio).

⁽¹⁾ Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l'attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

⁽²⁾ Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

In conclusione, la Commissione è del parere che l'attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall'impianto di condizionamento dei fanghi di Sellafield, Regno Unito, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidente del tipo e dell'entità previsti nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio).

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015

Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione

III

*(Atti preparatori)***BANCA CENTRALE EUROPEA****PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 1° giugno 2015****su una proposta di regolamento della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 1708/2005 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati****(CON/2015/18)**

(2015/C 209/02)

Introduzione e base giuridica

In data 28 aprile 2015 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati, e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 ⁽¹⁾ (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La proposta di regolamento rientra negli ambiti di competenza della BCE in quanto riguarda il periodo di riferimento per l'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA). Tale indice è un indicatore chiave per il conseguimento da parte della BCE del proprio obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi nell'area dell'euro, come indicato dall'articolo 127, paragrafo 1, del trattato e dal primo periodo dell'articolo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. La BCE valuta favorevolmente l'obiettivo della proposta di regolamento di aggiornare il periodo di riferimento per l'IPCA, al fine di assicurare che gli indici risultanti siano comparabili e rilevanti. Indici dei prezzi al consumo armonizzati che presentino periodi di riferimento ben definiti costituiscono indicatori importanti nel contesto della politica monetaria. Decisioni efficaci di politica monetaria dipendono da statistiche sull'IPCA affidabili e aggiornate, che supportino le funzioni dell'Eurosistema nel settore della stabilità finanziaria.

1.2. La BCE rileva che l'obbligo di consultazione deriva non solamente dall'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio ⁽²⁾, ma altresì dalle disposizioni del trattato sopra menzionate. La BCE reitera il proprio recente suggerimento, che il considerando n. 2 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 ⁽³⁾ debba riflettere l'obbligo di consultare la BCE in relazione a qualsiasi atto giuridico rientrante nel quadro IPCA ⁽⁴⁾.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1° giugno 2015.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Ares(2015)1788320 – 28/04/2015.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).

⁽³⁾ COM/2014/0724 final - 2014/0346 (COD).

⁽⁴⁾ Cfr. il paragrafo 2.3 del Parere della BCE CON/2015/10.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

24 giugno 2015

(2015/C 209/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1213	CAD	dollari canadesi	1,3793
JPY	yen giapponesi	138,93	HKD	dollari di Hong Kong	8,6927
DKK	corone danesi	7,4619	NZD	dollari neozelandesi	1,6297
GBP	sterline inglesi	0,71180	SGD	dollari di Singapore	1,5061
SEK	corone svedesi	9,2118	KRW	won sudcoreani	1 244,32
CHF	franchi svizzeri	1,0449	ZAR	rand sudafricani	13,5958
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	6,9619
NOK	corone norvegesi	8,7690	HRK	kuna croata	7,5880
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 917,43
CZK	corone ceche	27,206	MYR	ringgit malese	4,2182
HUF	fiorini ungheresi	311,11	PHP	peso filippino	50,514
PLN	zloty polacchi	4,1671	RUB	rublo russo	60,9332
RON	leu rumeni	4,4675	THB	baht thailandese	37,875
TRY	lire turche	2,9962	BRL	real brasiliano	3,4442
AUD	dollari australiani	1,4473	MXN	peso messicano	17,2490
			INR	rupia indiana	71,3016

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

**Avviso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2005/15/CE della Commissione
Proroga del termine di cui dispone l'Autorità di vigilanza EFTA per adottare una decisione
Logistica nel settore postale (Norvegia)
(2015/C 209/04)**

Il 23 marzo 2015 l'Autorità di vigilanza EFTA ha ricevuto una richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE.

Tale richiesta, presentata da Posten Norge AS, riguarda la fornitura di diversi servizi logistici nel settore postale in Norvegia. La richiesta in questione è stata oggetto di un avviso nella GU C 150, del 7 maggio 2015, pag. 4 e nel supplemento SEE n. 26, del 7 maggio 2015, pag. 3. Il termine iniziale scade il 24 giugno 2015.

Dato che l'Autorità di vigilanza ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per valutare correttamente la richiesta, il 6 maggio 2015 ha inviato una domanda di informazioni a Posten Norge AS. Pertanto, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 6, seconda frase, il termine di cui dispone l'Autorità di vigilanza per l'adozione di una decisione relativa a tale richiesta è prorogato di un mese.

Il termine finale concesso all'Autorità di vigilanza per adottare una decisione scade quindi il 24 luglio 2015.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

Ricorso proposto il 21 aprile 2015 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda**(Causa E-10/15)**

(2015/C 209/05)

In data 21 aprile 2015 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d'Islanda l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Auður Ýr Steinarsdóttir e Marlene Lie Hakkebo, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, B-1040 Bruxelles.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1. dichiarare che, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie ad attuare l'atto di cui al punto 21au del capo III dell'allegato XX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio), adattato all'accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'atto e all'articolo 7 dell'accordo;
2. condannare l'Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

- L'istanza riguarda l'inadempimento da parte della Repubblica d'Islanda dell'obbligo di conformarsi, entro il 10 febbraio 2015, al parere motivato formulato dall'Autorità di sorveglianza EFTA in data 10 dicembre 2014 riguardante la mancata osservanza da parte di detto Stato dell'obbligo di recepire nel proprio ordinamento giuridico interno la direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio di cui al punto 21au del capo III dell'allegato XX dell'accordo sullo Spazio economico europeo, adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1 (in prosieguo: «l'atto»).
 - L'Autorità di vigilanza EFTA afferma che la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 7 dell'accordo SEE poiché non ha adottato le misure necessarie ad attuare l'atto entro i termini prescritti.
-

Ricorso proposto il 21 aprile 2015 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda**(Causa E-11/15)**

(2015/C 209/06)

In data 21 aprile 2015 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d'Islanda l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Markus Schneider e Marlene Lie Hakkebo, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, B-1040 Bruxelles.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1. dichiarare che l'Islanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'atto di cui ai punti 7 *bis*, 7 *sexies* y 7 *decies* dell'allegato XIX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), come adattato all'accordo mediante il protocollo n. 1, e ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo, non avendo adottato le misure necessarie ad attuare l'atto entro i termini prescritti;
2. condannare l'Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

- Il ricorso ha ad oggetto il mancato rispetto, da parte dell'Islanda, entro il 24 novembre 2014, del parere motivato emesso dall'Autorità di vigilanza EFTA il 24 settembre 2014, relativo alla mancata attuazione, da parte di tale Stato nel proprio ordinamento giuridico nazionale della *direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui ai punti 7 bis, 7 sexies y 7 decies dell'allegato XIX dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e come adattato all'accordo mediante il protocollo n. 1 (in prosieguo: «l'atto»).*
 - L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare la direttiva entro i termini prescritti, l'Islanda è venuta meno ai propri obblighi di cui all'articolo 7, dell'atto.
-

Ricorso proposto il 21 aprile 2015 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein

(Causa E-12/15)

(2015/C 209/07)

Il 21 aprile 2015 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Markus Schneider e Marlene Lie Hakkebo, agenti della suddetta Autorità, Rue Belliard n. 35, B-1040 Bruxelles, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte EFTA contro il Principato del Liechtenstein.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1. Dichiarare che il Principato del Liechtenstein è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'atto di cui al punti 7 bis, 7 sexies e 7 undecies dell'allegato XIX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), adattato all'accordo dal relativo protocollo n. 1, e ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo, non avendo adottato le misure necessarie ad attuare l'atto entro i termini prescritti.
2. condannare il Principato del Liechtenstein al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

- Il ricorso ha ad oggetto l'inosservanza da parte del Principato del Liechtenstein, dell'obbligo di conformarsi, entro il 24 novembre 2014, al parere motivato emesso dall'Autorità di vigilanza EFTA il 24 settembre 2014, relativo alla mancata attuazione, da parte di tale Stato nel proprio ordinamento giuridico nazionale della *direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, di cui ai punti 7 bis, 7 sexies e 7 undecies dell'allegato XIX dell'accordo sullo Spazio economico europeo, come adattato all'accordo mediante il protocollo n. 1 (in prosieguo «la legge»).
 - L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare la direttiva entro i termini prescritti, il Liechtenstein è venuta meno ai propri obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo SEE.
-

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7498 — Compagnie de Saint-Gobain/Sika)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 209/08)

1. In data 16 giugno 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Saint-Gobain SA («Saint-Gobain», Francia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di Sika AG («Sika», Svizzera) mediante acquisto di tutte le quote in Schenkler-Winkler Holding AG.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Saint-Gobain: produzione di vetro, materiali a elevate prestazioni, materiali da costruzione (comprese le malte) e imballaggi di vetro, nonché distribuzione di materiali da costruzione,

— Sika: produzione di specialità chimiche, in particolare prodotti chimici da costruzione, sigillanti e adesivi, e di malte.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7498 — Compagnie de Saint-Gobain/Sika, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT